

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "ART") e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: "AGCOM"),

**premesse che:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha previsto l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- in particolare, l'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 481/95 ha previsto che, tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità delle telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/95;
- l'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, ha soppresso l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e ne ha trasferito le funzioni all'AGCOM;
- ai sensi delle rispettive leggi istitutive e di quelle che successivamente ne hanno integrato o modificato funzioni e poteri:
  - o l'ART è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione nonché, ai sensi della disciplina

europea rilevante e di quella nazionale di esecuzione, nella tutela dei diritti dei passeggeri nei settori del trasporto ferroviario, via autobus e via mare e vie navigabili interne;

- l'AGCOM è preposta alla promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell'utenza nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici nonché all'applicazione della normativa in materia di editoria;
- l'ART e l'AGCOM operano entrambe nell'ordinamento nazionale in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. A tal fine esse sono dotate di ampia autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- l'ART e l'AGCOM operano nel più ampio contesto internazionale ed europeo, anche attraverso la partecipazione ad organismi di cooperazione che riuniscono le autorità di settore di diversi Paesi;
- l'ART e l'AGCOM hanno rilevato il reciproco interesse ad avviare un percorso di collaborazione e confronto su diverse tematiche di rilevanza comune afferenti alla regolazione economica dei servizi pubblici;
- in particolare, lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali e la necessità di adeguare reti e tecnologie per la fornitura dei servizi di connettività necessari al funzionamento dei nuovi dispositivi smart anche nel settore dei trasporti hanno aumentato l'interesse per un percorso di collaborazione e confronto su tematiche comuni. Inoltre, la nascita di tavoli di confronto e cooperazione per favorire la digitalizzazione nel settore dei trasporti, nell'ambito della più ampia Strategia europea verso il mercato unico digitale, quali il "Digital Transport and Logistics Forum (DTLF)" stimola la ricerca di sinergie tra i regolatori competenti dei due settori a livello nazionale;
- l'analogia delle funzioni e la complementarietà delle attività, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di entrambe le Autorità, genera l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali, pur nella diversità e specificità dei rispettivi settori di intervento;

- tale cooperazione realizza il più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni e può consentire, in particolare, di valorizzare le professionalità di cui ART e AGCOM dispongono per l'esercizio delle rispettive competenze anche mediante lo scambio di funzionari ed altre forme di condivisione di conoscenze ed esperienze;
- la piena attuazione del principio di leale collaborazione rende necessaria la stipula di un protocollo generale di intesa che definisca gli strumenti di cooperazione e di raccordo dell'attività amministrativa tra le due Autorità, a cui possono far seguito protocolli specifici su singole materie di interesse comune e aspetti specifici inerenti all'operatività dell'intesa;
- il principio di leale collaborazione rende altresì necessario condividere – salvi i limiti imposti dal rispetto del segreto d'ufficio – le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e secondo i limiti dei rispettivi ordinamenti (a tutela di interessi pubblici convergenti);
- l'ART partecipa al Comitato permanente per i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), costituito da AGCOM e avviato il 13 novembre 2015;

**Visti:**

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- gli artt. 21 e 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e successive ulteriori modificazioni ed integrazioni;
- i decreti legislativi: n. 70 del 17 aprile 2014, n. 169 del 4 novembre 2014 e n. 129 del 29 luglio 2015;

- la convenzione per la gestione di servizi strumentali, stipulata in data 25 gennaio 2016, tra l'AGCOM, l'AEEGSI, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ART.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ART e l'AGCOM concordano quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Oggetto, modalità e strumenti della cooperazione**

1. Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità e gli strumenti della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune.
2. L'ART e l'AGCOM cooperano nelle seguenti forme:
  - a) il coordinamento e la collaborazione negli interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, su temi di interesse comune;
  - b) il reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
  - c) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
  - d) la collaborazione scientifica, la formazione e lo scambio di funzionari;
3. In particolare, l'ART e l'AGCOM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:
  - a) l'adozione di iniziative congiunte di segnalazione al Governo e al Parlamento e la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Governo e al Parlamento su materie di reciproco o comune interesse;
  - b) lo scambio, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
  - c) lo svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra i rispettivi Uffici e la costituzione di gruppi di lavoro per confronti e analisi relativi a tematiche di interesse comune in materie attinenti alla regolazione economica dei servizi pubblici nei settori di rispettiva competenza;
  - d) la consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;

- e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

## **Articolo 2**

### **Attività informative reciproche**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'ART e l'AGCOM si scambiano periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento per quanto concerne iniziative e attività di interesse comune o che hanno effetti sui settori di rispettiva competenza.

## **Articolo 3**

### **Scambio di funzionari**

1. L'ART e l'AGCOM favoriscono lo scambio reciproco dei propri funzionari al fine di valorizzare le rispettive esperienze in attività di interesse comune e presso le sedi in cui tale attività è svolta.
2. Lo scambio può riguardare fino ad un massimo di due unità per ciascuna Autorità e ha una durata massima di sei anni per ciascun funzionario coinvolto. I funzionari coinvolti sono individuati secondo procedure conformi agli ordinamenti di ART e AGCOM che formano oggetto di separato apposito dispositivo. Ciascuno scambio avviene a condizione di reciprocità e con il consenso di entrambe le Autorità. Restano a carico dell'Autorità di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale di ciascun funzionario coinvolto.

## **Articolo 4**

### **Riservatezza nei confronti dei terzi**

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

## **Articolo 5**

### **Protocolli di intesa su specifiche attività**

1. L'ART e l'AGCOM definiscono con appositi protocolli di collaborazione le modalità di attuazione e coordinamento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedurali.

## **Articolo 6**

### **Esecuzione**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, ciascuna Autorità avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione.

## **Articolo 7**

### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti *internet* dell'ART e dell'AGCOM, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

**Torino, 28 novembre 2016**

Il Presidente dell'Autorità  
di regolazione dei  
trasporti

Andrea Camanzi

**Roma, 28 novembre 2016**

Il Presidente dell'Autorità  
per le garanzie nelle  
comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

---

Dichiaro che il presente documento è conforme all'originale informatico ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi